

**BOZZE DI STAMPA**

**7 febbraio 2009**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008,  
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse  
idriche e di protezione dell'ambiente (1306)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **G100**

**RUSSO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE  
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

«Il Senato,

premessi che

al Fondo regionale di protezione civile è stato destinato nel 2008 un totale di 138 milioni di euro, pari al 7,27% delle risorse assegnate;

per l'anno 2009 non si prevede alcun finanziamento, a causa del mancato rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa originaria di cui all'articolo 138, comma 16 della legge 388 del 2000 da parte del decreto-legge n. 112 del 2008;

il Fondo regionale era destinato dalle Regioni al finanziamento degli interventi per le calamità naturali di livello regionale e al potenziamento delle strutture regionali di protezione civile, del volontariato di protezione civile regionale e della colonna mobile nazionale delle Regioni, ossia l'attrezzatura necessaria a fornire in caso di calamità, assistenza alla popolazione con tende, ospedali da campo e quanto si renda necessario;

impegna il Governo

a ricostituire i fondi regionali per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste sono insufficienti rispetto alle necessità ed alle eventuali situazioni emergenziali».

## **G102**

SOLIANI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (A.S. 1306);

premesso che:

lo scorso 23 dicembre 2008, le province di Parma, Reggio Emilia e Modena sono state colpite da una serie di scosse sismiche, a seguito delle quali numerosi edifici privati e pubblici, scuole pubbliche, monumenti e luoghi di culto hanno subito gravi danni strutturali;

in conseguenza di tale evento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena;

considerata la necessità e l'urgenza di interventi di messa in sicurezza delle aree territoriali delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di garantire la più rapida ripresa di tutte le attività produttive;

impegna il Governo:

a stanziare con urgenza le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'adeguamento delle risorse del fondo per la protezione civile, per la messa in sicurezza, il consolidamento e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto danneggiati a seguito degli eventi sismici del 23 dicembre 2008 verificati nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

---

## **G300**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

visto l'articolo 1, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che inquadra i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;

visti i rilievi dalla Corte dei Conti sulle irregolarità nelle procedure di adozione dei regolamenti delle Aree marine protette e in particolare la nota della suddetta Corte che ha specificato che va separato il regolamento istitutivo dal regolamento di disciplina e che quest'ultimo deve essere nuovamente adottato alla luce della nota stessa;

visti i perduranti disallineamenti regolamentari fra le aree marine protette, che costituiscono un elemento ostativo alla conoscenza e al rispetto delle da parte dell'utenza nautica;

considerato che il comparto Produttivo nazionale della nautica da diporto che rappresenta uno dei settori di eccellenza del *made in Italy leader* assoluto nel settore dei *maxiyacht* e secondo solo agli Usa per fatturato complessivo. si é trasformato velocemente, investendo ingenti risorse e posizionandosi al vertice del mercato mondiale con produzioni di altissima qualità;

considerato ancora che l'industria italiana della nautica può vantare tecnologie di valenza ambientale e la realizzazione d'imbarcazioni con *standard* di compatibilità ecologica che anticipano in molti casi le normative comunitarie;

considerando che negli ultimi anni il mondo della nautica e delle aree marine protette hanno compiuto un percorso comune grazie al Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, che ha visto la partecipazione del Ministero dei trasporti, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, degli Enti gestori delle aree marine protette, delle associazioni di categoria della nautica e delle associazioni ambientaliste;

considerando che la firma del «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» ha portato all'individuazione di nuove regole per la fruizione delle aree marine protette da Parte della nautica da diporto e all'avvio di una revisione complessiva dei regolamenti delle aree marine protette;

visto che il «Protocollo per la nautica sostenibile è stato inviato quale atto di indirizzo dal Ministero dell'ambiente agli enti gestori al fine di definire misure di tutela in funzione dei reali impatti ambientali delle unità da diporto e del possesso di requisiti di eco-compatibilità delle stesse,

impegna il Governo:

a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, in particolare nell'emanazione dell'atto di indirizzo citato, al fine di realizzare il completo riallineamento dei regolamenti delle aree marine protette.

In particolare, dando concreta attuazione al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» sottoscritto in data 1° febbraio 2007, impegna Governo:

a predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti per tutte le aree marine protette in coerenza con i contenuti del protocollo tecnico;

ad adottare rapidamente i nuovi regolamenti di Organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli Enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto eco-compatibili;

ad indicare ulteriori misure di premialità per gli scafi a basso o nullo impatto, riconoscendo la propulsione ibrida al pari di quella elettrica quando utilizzata in modalità «emissioni zero»;

ad avviare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.200

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».

---

#### 1.201

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"».

---

#### 1.202

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 4, dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**1.203**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"».

---

**1.204**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**1.205**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 9, dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni." sono sostituite dalle seguenti: "che non può superare i trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni"».

---

**1.206**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

---

**1.207**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**1.208**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**1.209**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "centocinquanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

---

**1.210**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ulteriori sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori trenta giorni"».

---

### **1.211**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "centocinquanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

b) le parole: "trecentotrenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centosessantacinque";

c) le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».

---

### **1.212**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 3, dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "trenta giorni"; le parole: "ulteriori sessanta giorni" sono sostituite dalle parole: "ulteriori trenta giorni";

b) al quarto periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

---

### **1.213**

ZANETTA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 5, dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fino a 1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 3.000 abitanti"».

---

## **1.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, al capoverso 2-bis , dopo le parole: «sono prorogate» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

## **1.1**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai presidenti delle giunte regionali delle regioni non rappresentate nei medesimi comitati istituzionali il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione, o da assessori dagli stessi delegati. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono entro il 30 giugno 2009 a coordinare i contenuti degli atti di pianificazione elaborati dalle regioni e dagli altri enti competenti in materia all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi supportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana linee guida, che sono trasmesse alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle regioni, ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 4.

3-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale stipulano apposite convenzioni funzionali alla redazione del piano di gestione di cui al comma 4.».

---

## **1.250/1**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 1.250, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:*

«3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base

degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.

*3-ter.* Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 4 definisce le forme di cooperazione con le Autorità di Bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla presente legge.

*3-quater.* Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambientale, e, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione».

---

## **1.250 (già 1.2 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*3-bis.* L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al periodo precedente, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinché l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 4».

---

### 1.3

PETERLINI, D'ALIA

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-bis. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle eventuali somme dovute agli utenti, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.»

---

### 1.4/1

D'ALIA

*All'emendamento 1.4, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme reinscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il com-

missario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e finanze».

---

#### 1.4

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.».

---

#### 1.5

MONTI, LEONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente e la Conferenza interregionale di indirizzo; il Direttore generale per la pianificazione e il Direttore interregionale per l'attuazione; la Conferenza operativa dei servizi";

b) al comma 4, primo periodo, nonché al comma 5, lettera g), e al comma 6, le parole: "Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale per la pianificazione"»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti delle regioni competenti per territorio o dagli assessori regionali delegati. Relativamente al bacino del fiume Po, la Conferenza interregionale di indirizzo è composta dai Presidenti o dagli assessori regionali delegati, delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; a seguito di adesione formale, possono far parte della stessa Conferenza i Presidenti o gli assessori delegati delle regioni o province autonome contigue e ricomprese, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico padano. Nell'ambito della predetta Conferenza interregionale è istituita la

Conferenza operativa, che è presieduta da uno dei membri della stessa Conferenza interregionale, eletto presidente a rotazione con cadenza triennale.

*6-ter.* La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma *6-bis*, relativamente al territorio delle regioni i cui rappresentanti ne fanno parte, svolge funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività della Conferenza interregionale operativa, articolata in una sezione centrale e in sezioni decentrate, a cui competono:

- a) il concorso alla programmazione e la progettazione degli interventi;
- b) il servizio di polizia idraulica;
- c) la gestione del servizio di piena;
- d) la gestione del demanio idrico e delle concessioni di derivazioni di acque;
- e) la gestione delle opere di navigazione interna, se attribuite dalle regioni.

*6-quater.* La Conferenza interregionale di indirizzo di cui al comma *6-bis* nomina il Direttore interregionale per l'attuazione, che è responsabile della gestione delle attività della Conferenza interregionale operativa.

*6-quinquies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi del comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per il trasferimento agli organi di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali, comunque denominate, istituite ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che contestualmente sono soppresse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti alla data del 30 giugno 2008 e previa consultazione dei sindacati".».

---

## Art. 2.

### 2.1

BIANCHI, DELLA SETA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.2

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.3

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria.»*

---

## 2.4

DELLA SETA

*Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale» inserire le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006 da almeno un anno».*

---

## 2.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «con una o più imprese», inserire la seguente: «interessate».*

---

## 2.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e».*

---

## 2.7

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la parola: «sentita» inserire le seguenti: «l'ISPRA, di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, e».*

---

## 2.8

DELLA SETA, MAZZUCONI

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

---

## 2.9

PETERLINI, D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

---

## 2.10

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».*

---

## 2.11

FLUTTERO

*Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90», inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

## 2.12

FLUTTERO

*Al comma 1, dopo la parola: «predisporre» inserire le seguenti: «fatto salvo il principio chi inquina paga», e dopo le parole: «schema di contratto, che viene», inserire le seguenti: «concordato con l'impresa interessata e».*

---

## 2.130 (già 2.13 testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «fare pervenire» inserire le seguenti: «ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 3 note di commento», sopprimere la parola: «osservazioni» e sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».*

---

## 2.14

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza obbligo di risposta».*

---

**2.15**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, sostituire le parole: «senza obbligo di risposta» con le seguenti: «delle quali si deve tenere conto ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal presente articolo».*

---

**2.16**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 3, dopo le parole: «Avvocatura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,».*

---

**2.17**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**2.18**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Resta ferma la facoltà da parte del proprietario del terreno non responsabile dell’inquinamento e non tenuto ad attuare interventi di bonifica, di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso in conformità alla sua destinazione urbanistica, ove sia accertato lo stato di non contaminazione del suolo, senza la necessità di stipulare la transazione di cui al presente articolo.».

---

**2.19**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La stipula della transazione prevede altresì, ove già non intervenuta, la contestuale approvazione dei progetti di bonifica di competenza e comporta la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica qualora il predetto utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica e sia funzionale all'esercizio dell'attività d'impresa».

---

**2.20**

MONTI, LEONI

*Al comma 4, dopo le parole: «Acquisite le determinazioni di cui al comma 3» inserire le seguenti: «e previa intesa con il comune e con la regione competente per territorio,».*

---

**2.100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 4 sopprimere la parola: «obbligata».*

---

**2.21**

FLUTTERO

*Al comma 4, sostituire la parola: «obbligata» con la seguente: «adrente».*

---

**2.22**

FLUTTERO

*Al comma 4, sostituire la parola: «autorizzazione» con la seguente: «approvazione».*

---

**2.200**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.23**

FLUTTERO

*Al comma 5 sopprimere le parole: «non novativo».*

---

**2.24**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali.».*

---

**2.25**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e da enti pubblici territoriali».*

---

**2.26**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione».*

---

**2.27**

DELLA SETA

*Al comma 5, dopo le parole: «per i fatti oggetto della transazione» aggiungere le seguenti: «conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di cui al presente articolo».*

---

**2.270/1**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 2.270, sopprimere le parole: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché».*

---

**2.270/2**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 2.270, sopprimere le parole: «, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data».*

---

**2.270**

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data».*

---

**2.28**

FLUTTERO

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, la definizione transattiva della lite pendente, fermo restando il diritto delle imprese interessate ad aderire allo schema di contratto di cui al presente articolo.».*

---

**2.390/1**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TERNARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 2.390, dopo le parole: «comporta altresì», aggiungere le seguenti: «, ove previsto dal contratto medesimo e previa autorizzazione degli enti istituzionalmente competenti in materia urbanistico-edilizia.».*

---

**2.390/2**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 2.390, al capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».*

---

**2.390 (già 2.29 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto».

---

**2.290**

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, sostituire le parole: «, il Ministero» con le seguenti: «nei confronti del Ministero» e dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «quest'ultimo.».*

---

### 2.30

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 6, sostituire le parole: «può dichiarare» con le seguenti: «dichiara».*

---

### 2.31

DELLA SETA, MAZZUCCONI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze:

a) nella misura del 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi nel territorio dei Comuni interessati;

b) nella misura del restante 50 per cento, con diretta imputazione, ai capitoli relativi alle attività ministeriali inerenti gli interventi di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

---

### 2.32

PETERLINI, D'ALIA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.».

---

### **2.33**

DELLA SETA, MAZZUCONI, BIANCHI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

*a)* per il 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del 40 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del 30 per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale».

---

### **2.340 (già 2.34 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, sostituire le parole: «I proventi» con le seguenti: «I soli proventi».*

---

### **2.300/1**

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 2.300, dopo la parola: «attuazione» aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente».*

---

### **2.300**

LA COMMISSIONE

*Al comma 7, dopo le parole: «al presente articolo» inserire le seguenti: «introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di uti-*

lizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione».

---

### **2.35**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 7, sostituire le parole:* «per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

---

### **2.36**

FLUTTERO

*Al comma 7, dopo le parole:* «per le finalità preventivamente individuate» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

### **2.37**

FLUTTERO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le somme corrisposte dai soggetti privati nell'ambito delle transazioni previste dal presente articolo costituiscono un onere inerente all'attività produttiva.».

---

### **2.38**

FLUTTERO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con la stipula del contratto di transazione i costi e gli oneri sostenuti dalle imprese per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque di falda sono oggetto di conguaglio con le

somme dovute dalle medesime imprese per gli oneri di bonifica delle acque di falda. Qualora l'impresa che abbia sottoscritto il contratto di transazione intenda realizzare investimenti produttivi dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, nazionale e comunitaria, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.».

---

## 2.0.1

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinqüies*, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35».

---

## **2.0.200**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)*

1. L'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è abrogato».

---

## **Art. 3.**

### **3.1**

LA COMMISSIONE

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti in seno all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi».

---

## **Art. 4.**

### **4.100 (già 4.1 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono soppresse le seguenti parole: ", di natura regolamentare,".

1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di ve-

rifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell'ambito della strategia energetica nazionale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123"».

---

#### 4.0.1

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Continuità operativa della commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata».

---

**Art. 5.**

**5.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.3**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2009. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi».

---

**5.300/1**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*All'emendamento 5.300, sopprimere le parole: «sopprimere la lettera b) e».*

---

**5.300/2**

DELLA SETA, MAZZUCONI

*All'emendamento 5.300, sopprimere le parole da: «e dopo il comma 1» fino alla fine.*

---

### **5.300/3**

PETERLINI, D'ALIA

*All'emendamento 5.300, al comma 1-bis, sostituire le parole: «31 marzo 2009» con le seguenti: «31 maggio 2009»; sostituire le parole: «15 marzo 2009» con le seguenti: «15 maggio 2009» e sostituire le parole: «1° aprile 2009» con le seguenti: «1° giugno 2009»;*

*Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente*

«1-ter Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e per ottemperare a quanto disposto in materia di trattamento dei rifiuti dal comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

---

### **5.300/100**

ORSI

*All'emendamento 5.300, comma «1-bis», sostituire le parole: «è prorogato fino al 31 marzo 2009» con le seguenti: «è prorogato fino al 30 giugno 2009»; e al secondo periodo sopprimere la parola: «Urbani».*

---

### **5.300/101**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 5.300, al capoverso «1-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «1° aprile 2009» con le seguenti: «1° luglio 2009».*

---

### 5.300

LA COMMISSIONE

*Al comma 1 sopprimere la lettera b) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato sino al 31 marzo 2009. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere preventivamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole «. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche».*

---

### 5.200

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nelle more del recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione e all'aggiornamento del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'adeguamento ai principi di responsabilità della gestione dei rifiuti, di autosufficienza e di prossimità, di controllo dei rifiuti pericolosi, nonché al principio "chi inquina paga"».

---

## 5.4

BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, possono essere raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle procedure di legge e garantendo una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 60 per cento.».

---

## 5.41

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendano adottare la TIA possono farlo ai sensi delle leggi vigenti.».

---

## 5.5

BARELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "reflue" sono aggiunte le seguenti: "le acque di falda emunte in esecuzione di obblighi di messa in sicurezza nell'ambito di interventi di bonifica di siti sono acque reflue di provenienza industriale, non costituiscono rifiuti e sono assoggettate alla disciplina relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e in particolare alle disposizioni di cui alla parte terza, sezione seconda.».

---

## 5.6

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224" sono aggiunte le seguenti: "acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e"».

---

## 5.9

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. I rifiuti derivanti da attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, nonché quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche e commerciali ivi situate possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati"».

---

## 5.200

VICECONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", è aggiunto il seguente:

"1-ter: I rifiuti prodotti dalle altre attività economiche di cui al comma 1 bis del presente articolo possono essere raccolti direttamente dai rispettivi produttori che provvedono, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi, alla consegna, previa convenzione, a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani o ad altri soggetti autorizzati. I predetti produttori non sono tenuti a corrispondere la tassa sui rifiuti solidi urbani o la tariffa se non richiedono il relativo servizio e per tali soggetti le aree scoperte non sono rilevanti ai fini della determinazione della tassa o della tariffa"».

---

### **5.160 (già 5.10 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dal"».

---

### **5.41**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti».

---

### **5.11**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni, nella definizione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'Allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per le sole utenze domestiche possono adottare il criterio *pro capite*, basato sulla divisione aritmetica tra la quota parte del costo complessivo del servizio a tali utenze attribuita ed il numero dei residenti. È altresì facoltà dell'amministrazione comunale stanziare annualmente una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.».

---

**5.120 (già 5.12 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.».

---

**5.201**

FLUTTERO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività di intermediazione fra privati che siano volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, al recupero e riuso di beni usati che non comportino utilizzo di imballaggi"».

---

**5.0.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "avente il medesimo oggetto"».

---

### **5.0.2**

MAZZUCONI, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per gestire il medesimo servizio"».

---

### **5.0.3**

MAZZUCONI, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, dopo le parole: "è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono aggiunte le seguenti: "per l'esercizio delle medesime funzioni"».

---

### **5.0.4**

MAZZUCONI, DELLA SETA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2009"».

---

## Art. 6.

### 6.1

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 ottobre».*

---

### 6.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».*

---

### 6.3

FLUTTERO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "70 per cento";

b) dopo le parole "apposito fondo" è inserita la parola "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero a fini energetici dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

«1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

---

## 6.4

DELLA SETA, MAZZUCONI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"».

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 1-bis è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

---

## 6.5

PETERLINI, D'ALIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è così modificato:

a) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento";

b) dopo le parole: "apposito fondo" è inserita la parola: "vincolato";

c) dopo le parole: "alternativi alle discariche" è inserito il periodo: "prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma precedente è finalizzata all'attuazione del programma regionale

di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.».

---

## **6.60 (già 6.6 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque superare la capacità annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialità dell'impianto.».

---

## **6.200**

FLUTTERO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti auto servizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto, entro il limite di uno stanziamento di 15 milioni di euro, un credito di imposta nella misura del 20% del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certifi-

cato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato».

---

### 6.0.1

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

---

### 6.0.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Tributo straordinario per lo smaltimento  
in discarica dei rifiuti non pericolosi)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009 alle seguenti condizioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituito il tributo straordinario per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi che non sono stati pre-trattati, individuati mediante l'analisi dell'Indice di Respirazione Dinamico superiore ad un valore di riferimento pari a 1200 mg O<sub>2</sub>/kgSV.h individuato con metodo UNI-TS 11184:2006 e campionamento effettuato secondo quanto stabilito dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005, o che sono caratterizzati da una percentuale di frazione biodegradabile nel rifiuto residuo superiore ad una percentuale da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tariffa di smaltimento delle discariche viene addizionata del tributo straordinario di cui alla lettera a) nella misura di 25 euro per tonnellata di rifiuto smaltito che è dovuto alla Regione dal gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento di rifiuti con le caratteristiche di cui alla lettera a);

c) l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo deve essere versato dal soggetto gestore della discarica in un apposito fondo della Regione presso le quali si registra l'avvio a smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) e l'impiego di tali risorse deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato a beneficio dei Comuni della Regione per promuovere e sostenere economicamente l'avvio, la diffusione e la gestione della raccolta differenziata integrata dei Rifiuti Biodegradabili dando priorità alla raccolta domiciliare e, laddove applicabile, al compostaggio domestico;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua le norme tecniche integrative di quelle già individuate alla lettera a), con cui vengono anche definite le modalità di verifica della percentuale di frazione biodegradabile.».

---

### 6.0.3

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Utilizzo delle materie, delle sostanze e dei prodotti secondari)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e della salute, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti, autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte de-

dicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno.».

---

#### **6.0.4**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di acqua potabile)*

1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal comma 334 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione,"».

---

#### **6.0.204**

MONTI, FLUTTERO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)*

1. I limiti di normale tollerabilità dei rumori, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono stabiliti nelle disposizioni recanti la classificazione in zone dei territori comunali emanate in conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

2. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.».

---

**6.0.50 (già 6.0.5 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)*

1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

---

**6.0.6 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Unità tecnica per i rifiuti)*

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predisporre il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225

qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; *d*) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; *e*) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; *f*) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; *g*) predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *h*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, all'articolo 170 del presente decreto legislativo, il comma 13 è soppresso.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai com-

ponenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente."».

---

**6.0.70/1**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «1».*

---

**6.0.70/2**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «2».*

---

**6.0.70/3**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «3».*

---

**6.0.70/4**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «4».*

---

**6.0.70/5**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «5».*

---

**6.0.70/6**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «6».*

---

**6.0.70/7**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «7».*

---

**6.0.70/8**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 6.0.70, al comma 1, sopprimere il capoverso «8».*

---

**6.0.70 (già 6.0.7 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)*

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in

modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; *c)* predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *d)* emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; *e)* definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; *f)* controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; *g)* tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; *h)* predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; *i)* esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; *l)* predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; *m)* esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *n)* promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *o)* for-

mula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; *p*) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; *q*) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.; *r*) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 5, lett. *q*). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo

scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

---

#### **6.0.200**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Trattamento di inquinamenti con idrocarburi di acque marine e coste.  
Validazione di prodotti e processi microbiologici)*

1. Per il contenimento ed il contrasto di versamenti in mare di idrocarburi in occasione di sinistri marittimi o altri incidenti analoghi e per la detersione di infrastrutture portuali, coste e spiagge oltre ai prodotti chimici definiti a seconda delle modalità di impiego "disperdenti" o "assorbenti" attualmente validati ed omologati dalle strutture tecniche del Ministero dell'ambiente si possono anche utilizzare prodotti che agiscono secondo processi microbiologici.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite le sue strutture tecniche modifica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'attuale dispositivo regolamentare dell'omologazione dei prodotti destinati al disinquinamento del mare, delle acque di superficie e delle coste con l'introduzione di una apposita classe di prodotti definibili "biodegradanti", dei parametri propri di validazione e delle procedure di impiego di tali prodotti».

---

#### **6.0.201 (testo corretto)**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Sperimentazione, validazione e applicazione di tecnologie di bonifica di siti contaminati basate su processi innovativi)*

1. Al fine di implementare l'utilizzo delle tecnologie innovative sperimentate ed utilizzate in altri Paesi, oltre alle tecnologie chimico-fisiche, biologiche, termiche e di confinamento, per la bonifica dei siti contaminati, come individuati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare tramite le sue strutture tecniche entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione, al fine di monitorare, testare ed eventualmente validare tali tecnologie innovative istituisce un apposito gruppo di lavoro tecnico.

2. A fini indicativi e non esaustivi le tecnologie oggetto di valutazione potranno essere quelle basate sui processi elettrochimici di geo ossidazione e di complessazione, quelle di bonifica delle acque di falda e superficiali basate sullo *stripping* con anidride carbonica assistito elettrochimicamente, ed i processi di trattamento di acque sotterranee basate su barriere reattive assistite elettrochimicamente».

---

### **6.0.202**

ORSI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Il piano nazionale degli impianti di incenerimento previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210 si applica anche ai rifiuti speciali, di cui al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che i rifiuti assimilati abbiano un PCI (potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 Kj/Kg».

---

### **6.0.203**

CORONELLA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del decreto legislativo di cui al comma 1, nel testo vigente al 17 dicembre 2008, riacquistano efficacia con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011.».

---

**6.0.205**

MERCATALI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di termovalorizzatori)*

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi nazionali di promozione delle fonti rinnovabili sottoscritti all'atto dell'approvazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come riportati in allegato alla medesima direttiva, sono, altresì, ammessi alla qualifica di impianti a fonti rinnovabili, ai soli fini del rilascio di certificati verdi, gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, autorizzati entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti impianti, alla data della loro entrata in esercizio, rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati Piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'Articolo 179 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 136 si interpreta nel senso che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi agli impianti realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 244/2007.

3. All'articolo 4-bis, comma 7, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, e abrogata la lettera a)».

---

**Art. 7.**

**7.1**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «30 giugno».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.100**

FLUTTERO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 7 interviene in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinato a livello europeo dalla direttiva 96/2002, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

l'articolo 6 comma 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, in concorso con l'articolo 195, comma 2, lettera s-*bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, volto ad individuare le modalità di gestione dei rifiuti RAEE;

è opportuno accelerare il più possibile l'avvio della raccolta dei suddetti rifiuti, tenendo conto delle condizioni del mercato e semplificando gli obblighi delle imprese,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del regolamento citato in premessa, con riferimento allo smaltimento dei raee professionali a:

aumentare almeno fino a 5000 kg, non cumulabile con altri quantitativi provenienti da distributori diversi, sia il peso del quantitativo raggruppato dei RAEE ai fini del loro successivo trasporto presso impianti autorizzati indicati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), sia il peso del carico trasportabile da parte dei distributori o dei terzi che agiscono in loro nome, tenuto conto che il peso di talune macchine è superiore al limite di 3.500 che si intende prevedere;

a prevedere una scadenza trimestrale per il successivo conferimento, tenendo conto che la scadenza mensile può essere rispettata solo da centri di distribuzione con elevata capacità d'accumulo per evitare inutili costi per le imprese a valutare l'opportunità di non prevedere, se non al di là di un certo limite di raccolta, l'obbligatoria iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali per i distributori/installatori che effettuano il raggruppamento poiché la maggior parte dei distributori non possiede un fatturato tale da giustificare questa esigenza;

al fine di semplificare il compito delle aziende consentire il trasporto di RAEE professionali insieme con apparecchiature nuove, provviste di idonea documentazione.

---

## EMENDAMENTI

### **7.0.100 (già 7.0.1 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducono i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad organizzare iniziative e strumenti di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa ed all'uso del fronte-retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

2. Il Ministero provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### **7.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successivamente modificato dal comma 560 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle

stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 45 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 30 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto".».

---

### **7.0.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Progetti ed iniziative di educazione ambientale)*

1. Le somme di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in euro 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per essere impiegate in progetti ed iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della bio diversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico ambientali e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, euro 4,5 milioni per l'anno 2010 e euro 2 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162.».

---

#### **7.0.4**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio)*

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunte dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.».

---

#### **7.0.5**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella scuola secondaria superiore e nell'università)*

1. Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonché alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, sono realizzati progetti e iniziative di interesse generale nell'ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definite le relative modalità attuative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**7.0.6/100**

DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI

*All'emendamento 7.0.6, al comma 1, sostituire le parole da: «con la partecipazione» fino alle parole: «a livello regionale» con le seguenti: «che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale».*

---

**7.0.6/1**

DELLA SETA, MAZZUCCONI

*All'emendamento 7.0.6, al comma 1, dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di tutela ambientale».*

---

**7.0.6/2**

MAZZUCCONI, DELLA SETA

*All'emendamento 7.0.6, al comma 3, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «nonché delle associazioni, degli enti non profit e delle cooperative sociali interessate».*

---

**7.0.6/3 (testo 2)**

MAZZUCCONI, DELLA SETA

*All'emendamento 7.0.6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati alla vendita. A tali beni non si applica il codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e per essi viene istituito un apposito registro».

---

### 7.0.6

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

---

### 7.0.7

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure in tema di pubblicità ecologica ed ecodesign)*

1. A decorrere dallo luglio 2009, nell'ambito dei messaggi pubblicitari le imprese produttrici di beni di consumo inseriscono elementi informativi sul destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo e sulle possibilità concrete di riciclo o riuso degli stessi o sulle modalità, ove possibile, del loro avviamento ad integrale recupero o riutilizzo.

2. In particolare, l'informazione di cui al comma precedente deve evidenziare, ove ne esista la possibilità il complesso di atti che i consuma-

tori devono porre in essere dopo l'utilizzo per una corretta immissione del rifiuto nell'ambiente, illustrando la tecnica di raccolta differenziata prevista specificamente per lo smaltimento degli scarti del prodotto pubblicizzato ovvero le modalità ove previste, di contatto con gli operatori delle filiere di raccolta e recupero degli imballaggi e degli scarti di produzione, ed evidenziando, se del caso, che il prodotto è stato progettato per consentirne il riuso o recupero integrale nelle abitazioni e negli ambienti di vita dei consumatori.

3. In ogni caso, qualsiasi messaggio pubblicitario si deve concludere con un sintetico ma chiaro invito ad effettuare la raccolta differenziata ove non sia stato previsto in modo specifico un destino finale degli scarti residuanti dopo l'utilizzo tale da consentire il pieno recupero o riciclo dei materiali altrimenti destinati all'abbandono.

4. Le modalità di diffusione e gli aspetti contenutistici dei messaggi di cui al presente articolo sono specificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. La realizzazione di una campagna pubblicitaria in violazione della presente norma è punita in via amministrativa con l'irrogazione ed una sanzione pecuniaria da mille a centomila euro, tenuto conto del numero dei messaggi diffusi.

6. Le violazioni di cui al presente articolo sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente all'irrogazione della sanzione».

---

## **7.0.200**

ORSI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Qualificazione e regolamentazione delle imprese dei servizi ambientali, di intermediazione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni:

sostituire la lettera *d*) con la seguente:

*d) "gestione dei rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli*

interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.

aggiungere dopo la lettera *c*) le seguenti:

*c-bis*) "commerciante" qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

*c-ter*) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente:

*d-bis*) "gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti": l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

2. Al comma 5 dell'articolo 212 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni aggiungere, infine, quanto segue: "L'iscrizione dell'Albo per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto non può essere prestata ad un altro soggetto ai fine della partecipazione a gara di lavori, servizi e forniture concernenti le medesime attività, indette ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

---

## Art. 8.

### 8.1

BEVILACQUA, CORONELLA

*Al comma 1, dopo le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008,» aggiungere le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008».*

---

## 8.400

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Il termine di cui all'Articolo 5, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2007, n. 258, è prorogato di ulteriori 18 mesi».

---

## 8.2

DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5-quater. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile.".

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma 5-quater, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

---

## 8.500

BUGNANO, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge

19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

*5-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*bis*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

---

## 8.5

PIGNEDOLI, DELLA SETA, SOLIANI, BARBOLINI, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, ZANDA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis.* È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 23 dicembre 2008 in Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, lo stato di emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, al fine di mettere in sicurezza e di garantire il consolidamento degli edifici pubblici, degli edifici scolastici, degli edifici privati, del patrimonio monumentale e dei luoghi di culto, nonché di predisporre interventi di ripristino e di miglioramento sismico delle province interessate.

*5-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

---

## 8.200

BEVILACQUA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis.* È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito

dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006", successivamente prorogato nel Consiglio dei ministri del 23 Gennaio 2009 e per far fronte agli eventi alluvionali delle ultime settimane. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al comune di Vibo Valentia».

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.*

---

#### **8.204**

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto di Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni».

---

#### **8.205**

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto di Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione

delle somme stanziare a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 7 milioni per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto ad euro 12 milioni per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1 milione per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### **8.201**

BEVILACQUA, GENTILE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per far fronte agli eventi alluvionali degli ultimi mesi che hanno colpito il territorio della regione Calabria. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite alla regione Calabria».

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.*

---

#### **8.202**

MAZZATORTA, MONTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 2006, per i quali è stato dichiarato lo stato di eccezionalità con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009.

Le risorse sono assegnate al Fondo di solidarietà nazionale istituito con decreto legislativo, del 29 marzo 2004, n. 102, per essere suddivise ai comuni di cui al citato decreto del 2 marzo 2007 per il superamento dell'emergenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 15 milioni di euro per l'anno 2009.».

---

### **8.60 (già 8.6 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.».

---

### **8.203**

BUGNANO, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'operatività del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con dotazione di 100 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

---

### **8.7**

ASTORE, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate.».

---

### **8.80/1**

DELLA SETA, SOLIANI, PIGNEDOLI, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI

*All'emendamento 8.80, al capoverso «5-bis», sostituire le parole: «19 milioni di euro» con le parole: «30 milioni di euro».*

---

### **8.80 (già 8.8 testo 2)**

TORRI, GERMONTANI, MONTI, LEONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'em-

genza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G8.100 (già G101)**

ASTORE, FIRRARELLO, FLERES, GIAMBRONE, D'ALIA, CINTOLA, LUMIA, MONGIELLO, CUFFARO, FIORONI, BELISARIO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge 1306 in esame, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, all'articolo 8 prevede disposizioni in materia di protezione civile;

l'articolo 6, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca disposizioni che estendono l'applicazione delle norme già previste per le aree colpite da eventi sismici dell'Umbria e delle Marche anche alle aree molisane e pugliesi colpite dal terremoto del 31 ottobre 2002;

tale modifica, introdotta durante l'esame parlamentare del citato decreto legge 185, costituisce un risultato estremamente importante che consentirà finalmente di risolvere un problema che si trascina da alcuni anni e che interessa migliaia di cittadini;

la mancata approvazione di tali disposizioni avrebbe infatti duramente colpito i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche i datori di lavoro pubblici e creato serie difficoltà per un insieme di attività produttive e professionali per una buona parte della Regione Molise e di alcune aree territoriali pugliesi;

in deroga all'articolo 6 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 263 del 9 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, vengono disposte le modalità di rateizzazione nonché le sospensioni contributive dei dipendenti pubblici, nelle sole aree di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, e di cui al citato articolo 6 comma 4-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con inspiegabile esclusione di numerose aree del paese colpite da calamità naturali, quali la Sicilia Orientale, il Piemonte, la Toscana ed altre ancora, avendo la legge 6 dicembre 2006, n. 290 escluso il comparto pubblico dall'applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

considerato che:

diverse circolari emanate dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali, ed in particolare la circolare numero 106 del 4 dicem-

bre 2008, interpretano in modo restrittivo e contraddittorio le disposizioni di legge sopra richiamate, creando gravi difficoltà ai cittadini e alle imprese interessate;

a seguito di dette circolari dell'INPS, che è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, si determina un effetto applicativo che giunge ad essere contrastante con la stessa normativa di riferimento, al punto che vengono considerati decaduti dal beneficio della rateizzazione nel pagamento dei contributi sospesi per effetto del sisma del 31 ottobre 2002, tutti coloro che non abbiano provveduto ad iniziare il pagamento della prima rata sospesa entro il 16 marzo 2006;

l'INPS, inoltre, riconosce quali aventi titolo alla sospensione solo coloro che abbiano dimostrato il danno, con ciò travalicando ulteriormente la propria competenza;

restano, inoltre, escluse altre aree e regioni del paese colpite da calamità naturali, quali quelle indicate dall'Allegato 1 della citata circolare INPS n. 106 del 4 dicembre 2008, determinandosi in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento cui è necessario porre rimedio;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2008, che ha dichiarato manifestamente inammissibili o non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1-*bis* del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263;

vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3253 del 29 novembre 2002 che ha disposto la sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti residenti, aventi sede legale o operativa, alla data degli eventi calamitosi in questione, nelle province molisane e pugliesi;

impegna il Governo:

a garantire l'effettività della disposizione richiamata in premessa e, in particolare, ad emanare apposite ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, volte a chiarite che;

la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, normativamente già disposta, opera *ex lege* e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva, contrariamente a quanto richiesto dall'INPS;

essa è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedentemente o successivamente a quella data;

il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione continuità ed unico, come unico è l'evento calamitoso e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera *a*) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008. Ci sarà inoltre

un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione;

la restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta;

per effetto di tali nuove disposizioni, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospese e le restituzioni già iniziate; devono intendersi sospese le azioni recupero bonario e coattivo, comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate; devono intendersi sospesi, per cessata materia del contendere, i procedimenti giudiziari in corso; cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate;

per il comparto dei contributi, opera la medesima disciplina già vigente per il comparto dei tributi, sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione;

ad estendere, con apposito atto, la normativa in parola, a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali.

---

## EMENDAMENTI

### 8.0.1

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

---

### 8.0.2

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dell'interno, con proprio decreto, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri e le modalità per la restituzione delle somme dovute per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008, nel rispetto e in attuazione degli obblighi di raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di cui agli articoli 149 e 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'adozione del decreto, sono sospese le procedure

di ripetizione in essere, nonché i giudizi eventualmente introdotti e non ancora definiti.».

---

### **8.0.3**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata ai sensi dell'articolo 161, comma 4 lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.».

---

### **8.0.4**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga", nelle more della riforma della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quantificando i costi ambientali originati dagli utenti nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.».

---

### **8.0.5**

ESPOSITO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 1° ottobre 2008, n. 335, l'Autorità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006 appronta un sistema di garanzie che assicuri agli utenti del servizio idrico integrato aventi titolo alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio di depurazione non prestato, la ripetizione delle stesse al netto di quanto già destinato al finanziamento del piano economico finanziario approvato dall'Autorità di ambito.».

---

### **8.0.17**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili)*

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni." aggiungere le seguenti: "La disciplina della denuncia di inizio attività di cui al periodo precedente, per gli impianti di energia eolica con un solo aerogeneratore con potenza nominale non superiore a 5 kW si applica anche in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali".

2. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW; con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono previste misure di agevolazione fiscale, contributi a copertura dei costi connessi agli studi per la valutazione della convenienza e della fattibilità degli impianti nonché l'applicazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007.

Nei casi in cui gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW siano realizzati in abbinamento a quelli fotovoltaici, prevedere l'erogazione di un unico incentivo in contro energia pari

in valore e durata a quello che sarebbe stato corrisposto per il solo impianto fotovoltaico».

---

### **8.0.18**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili)*

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, è abrogata».

---

### **8.0.19**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. I commi 167 e 168 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

"167. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione Europea.

I decreti di cui al comma 1 sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.

168. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 167, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eliminano eventuali disposizioni che limitano la potenza installabile per impianti da fonti rinnovabili, emanano o adeguano i propri piani di promozione delle fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo finale di cui al comma 167."».

---

## 8.0.20

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Misure urgenti in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili)*

Al fine di agevolare la costruzione l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Unificata, approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida le regioni adeguano le rispettive discipline. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, trovano applicazione le linee guida nazionali."».

---

### **8.0.16**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008, la parola: "dell'inquinamento" è sostituita da: "dell'inquinamento e nei limiti del valore dell'area".

2. Il comma 5 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi di cui al comma 6, previo svolgimento di una conferenza di servizi avente ad oggetto congiuntamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di servizi è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione procedente e valuta congiuntamente l'intervento di bonifica e quello di reindustrializzazione, tenendo conto delle interazioni reciproche. La conferenza di servizi è indetta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ad essa partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di cui al comma 1, nonché gli ulteriori soggetti aventi competenza in relazione ai previsti interventi di bonifica e reindustrializzazione; alla conferenza assistono, in conformità alle previsioni della legge n. 241 del 1990, i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi di cui al comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere dei competenti organi, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi".

3. Il comma 8 dell'articolo 152-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 2 comma 43-*ter* del decreto legislativo n. 4 del 2008 è abrogato».

---

### **8.0.6**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: "di gallerie" inserire il seguente: "e i residui dell'estrazione e della lavorazione di pietre e marmi"».

---

**8.0.7/1**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 8.0.7, sostituire le parole: «qualora ne abbiano le caratteristiche» con le seguenti: «qualora ne siano accertate le caratteristiche».*

---

**8.0.7**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle predette condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
  - b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
  - c) un miglioramento della percezione paesaggistica;"».
- 

**8.0.250 (già 8.0.25 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in tema di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra)*

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle

attività di di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla Parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

---

### **8.0.8**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserire dopo il comma 7 il seguente:

"7-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo"».

---

### **8.0.15**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole)*

1. All'articolo 193, comma 4-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" sostituire le parole "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con ", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione".

2. All'ultimo periodo dell'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: "servizio pubblico di raccolta di rifiuti" so-

stituire le parole: "urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione" con le seguenti:", ovvero a piattaforme allestite da soggetti pubblici o privati autorizzati o delegati dai Consorzi o dai sistemi collettivi di raccolta istituiti per la gestione di determinate categorie di rifiuti, previa apposita convenzione."

3. All'articolo 190, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, ovvero a piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, previa apposita convenzione, possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico tramite il gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In tali casi, il gestore provvede ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.».

---

### **8.0.90/1**

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 8.0.90, dopo la parola: «comunitaria» aggiungere le seguenti: «e nazionale».*

---

### **8.0.90 (già 8.0.9 testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Accordi di programma per la gestione dei rifiuti)*

1. L'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative"».

---

### **8.0.10**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 243 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dopo le parole: "interventi di bonifica" sono aggiunte le parole: "o messa in sicurezza"».

---

### **8.0.11**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e per le attività di emungimento in fase di caratterizzazione.

"2-ter. Lo scarico ai sensi del comma 1 viene autorizzato:

a) per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza: con l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242 comma 7;

b) per le attività in fase di caratterizzazione: con l'approvazione del piano di caratterizzazione di cui all'articolo 2 comma 3;

c) per le attività di messa in sicurezza di emergenza: implicitamente, senza necessità di esplicito atto, sulla base di comunicazione del soggetto interessato nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 242 comma 1, ferma restando la potestà della regione di motivatamente negare l'autorizzazione o di imporre specifiche prescrizioni.

Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, la comunicazione o gli elaborati oggetto di approvazione dovranno contenere le seguenti informazioni: posizione dello scarico, natura e caratteristiche salienti del corpo idrico ricevente, portata massima scaricata, concentrazioni massime di contaminanti nel flusso di scarico, eventuali trattamenti eseguiti a monte dello scarico. Prima dello scarico deve essere realizzato un pozzetto o presa di prelievo, ai fini delle analisi di controllo.».

---

## 8.0.12

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo l'articolo 244 inserire il seguente:

"Art. 244-bis. – 1. Per le aree individuate ai sensi dell'articolo 244 o, comunque, per cui sia stato avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 242 e lo stesso non si sia ancora concluso ai sensi del comma 3 oppure ai sensi del comma 5 oppure non sia pervenuto all'approvazione del progetto operativo di cui al comma 7, il rilascio di ogni titolo abilitativo edilizio è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del soggetto titolare del procedimento di cui all'articolo 242.

2. Nel parere di cui al comma 1, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 valuta se gli interventi oggetto di istanza per il titolo edilizio sono tali da peggiorare lo stato di contaminazione del sito oppure da presumibilmente pregiudicare in maniera significativa l'attuazione del futuro intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente. Qualora, da tale valutazione, effettuata tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare attività produttive nelle more dell'attuazione del procedimento ai sensi dell'articolo 242 e della bonifica, emerga una non fattibilità dell'intervento oggetto di istanza per il titolo edilizio, il soggetto titolare del procedimento di cui al comma 242 esprime motivato parere negativo. In ogni caso, il parere non può essere condizionato all'adempimento di alcuna attività connessa alla situazione di contaminazione, anche potenziale, di suolo o sotto suolo, se non autonomamente proposta dal soggetto istante per l'intervento edilizio, né può essere corredato di prescrizioni.

3. In ogni caso, per aree industriali dismesse, soggette a modifica di destinazione d'uso, non possono essere rilasciati titoli abilitativi edilizi prima della chiusura del procedimento ai sensi dei commi 3 o 5 dell'articolo 242 o prima dell'approvazione del progetto ai sensi del comma 7 dell'articolo 242.

4. In caso di esistenza di un progetto approvato ai sensi del comma 7 dell'articolo 242, i titoli abilitativi edilizi non possono essere in contrasto con i contenuti del progetto approvato. Il progetto di cui al comma 7 dell'articolo 242 può contenere la specificazione dei lavori di trasformazione dell'area che possono essere eseguiti prima o in parallelo all'intervento di bonifica o messa in sicurezza. In tal caso i titoli abilitativi edilizi, rilasciati per aree per cui vi sia un progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7, hanno efficacia immediata limitatamente a tali interventi; per ogni altro intervento, l'efficacia dei titoli abilitativi per aree oggetto di progetto approvato ai sensi dell'articolo 242 comma 7 è subordinata alla certificazione ai sensi del comma 13 dell'articolo 242.

5. Anche in assenza dei presupposti di cui al comma 1, per aree che non siano mai state oggetto di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 o

delle previgenti normative sulla bonifica dei suoli, l'autorità preposta al rilascio dei titoli abilitativi edilizi può motivatamente richiedere al soggetto istante che siano presentati, prima del rilascio del titolo edilizio, gli esiti di una indagine che documenti la non necessità di avviare alcun procedimento ai sensi dell'articolo 242 per l'area oggetto del titolo richiesto.

6. Per aree interne alle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, ove siano in atto attività produttive, il parere di cui al comma 1 è rilasciato dalla Regione, quando l'attività produttiva abbia meno di 15 addetti e dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico negli altri casi.

7. Con l'entrata in vigore della presente norma decade ogni vincolo di tipo edilizio-urbanistico esistente su aree in dipendenza dello stato di contaminazione di suolo o sottosuolo, anche quando previsto da leggi regionali o strumenti di pianificazione territoriale.».

---

### 8.0.13

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Norme in materia di valorizzazione energetica delle biomasse agricole)*

1. Al paragrafo 1 della parte II, sezione 4 dell'allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

*h)* residui organici costituiti da escrementi avicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

*i)* la frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale.

2. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in campo ambientale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*), il procedimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione".

3. All'articolo 2-bis, comma 1 ed all'articolo 2-bis, comma 2 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla legge di con-

versione 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole "alla combustione" sopprimere le parole "nel medesimo ciclo produttivo"».

---

#### **8.0.14**

ORSI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Nell'Allegato I al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole da "Il punto di conformità" a "per ogni altro possibile recettore nell'area stessa." sono sostituite dalle seguenti: "Il punto di conformità è il punto ove deve essere valutato il rischio associato ai diversi percorsi di esposizione attraverso le acque sotterranee, ad eccezione di quello di inalazione vapori, per il quale il punto di esposizione è alla sorgente, o nel punto più sfavorevole in relazione a tale percorso. Il punto di conformità è il punto più prossimo alla sorgente, a valle della stessa, ove vi siano usi attuali o possano esservi usi potenziali dell'acqua di falda (della falda di interesse, in caso di sistema multifalda), oppure, se più prossimo, le acque sotterranee fluiscono in acque superficiali; in assenza di validi elementi a supporto di una chiara identificazione di quanto precede, il punto di conformità è assunto sul confine di valle del sito. La distanza del punto di conformità dalla sorgente deve essere assunta pari alla distanza di tale punto dal baricentro della sorgente. Al punto di conformità il rischio dovuto alle CSR nelle acque di falda alla sorgente, oppure nei suoli alla sorgente in relazione al percorso di eluizione e diffusione in falda (da prendere in considerazione solo quando non vi sia una verifica diretta sulla qualità della falda, oppure sia dimostrato che lo stato della falda possa peggiorare per effetto delle concentrazioni di contaminanti nei suoli), deve essere non maggiori del livello di rischio accettabile".».

---

#### **8.0.50**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che,

fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

---

#### **8.0.24 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)*

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio dell'inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto ministeriale 1° agosto 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei

soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza debbono rientrare anche quelle inerenti il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché l'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

---

### 8.0.26

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Dragaggi in aree portuali)*

1. Per i progetti di opere marittime in cui sono previste attività di dragaggio e contestuale destinazione dei materiali di risulta all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito portuale o costiero, o a ripascimento di arenili, ove compatibili, o al riutilizzo in altre attività produttive previste in progetto, o immessi o refluiti a mare, o allontanati in discariche compatibili a terra, il giudizio di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, per competenza, dalle regioni o dalle province, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, equivalgono a formale autorizzazione ad effettuare entrambe le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale secondo le previsioni di progetto.

2. L'autorizzazione si intende acquisita anche per le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale previste in progetti

che abbiano già ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale o il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle regioni o delle province.

3. Il trasporto dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica di cui all'articolo 5, commi 11-*ter* e 11-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento, ovvero ad essere comunque gestiti, deve essere accompagnato da un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento deve essere redatto e conservato con le modalità indicate nel citato articolo 193.

4. Ai fini del trasporto dei materiali di dragaggio, le caratteristiche di idoneità delle navi o dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono, altresì, atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività».

---

### 8.0.203

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 8, è inserito in seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Dragaggi in aree portuali)*

1. I Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborano, nell'ambito di una commissione cui partecipano esperti designati dagli stessi Ministeri e l'Associazione dei porti italiani, un documento tecnico nel quale sono individuati, sulla base delle esperienze e delle conoscenze scientifiche condivise:

gli accertamenti, le analisi, le indagini di caratterizzazione e le verifiche da effettuare nel sito sul materiale da dragare;

le analoghe verifiche nelle aree in cui effettuare lo scarico dei materiali medesimi, ovvero le caratteristiche tecniche delle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero;

le procedure amministrative standard e semplificate che consentono di velocizzare e semplificare la realizzazione di interventi di dragaggio in tutti i porti nazionali.

Nell'elaborare il predetto documento tecnico si dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità; di non automatica assimilabilità tra i dragaggi in aree ricomprese nei SIN e in aree non ricomprese nei SIN; di

contenimento del costo complessivo delle attività di escavo e gestione dei materiali di risulta di dragaggio.

2. Il trasporto dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica di cui all'articolo 5, commi 11-*ter* e 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento, ovvero ad essere comunque gestiti, deve essere accompagnato da un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento deve essere redatto e conservato con le modalità indicate nel citato articolo 193.

3. Ai fini del trasporto dei materiali di dragaggio, le caratteristiche di idoneità delle navi o dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali ed internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono, altresì, atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività».

#### **8.0.204**

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 8, è inserito in seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Dragaggi in aree portuali)*

1. Il trasporto dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica di cui all'articolo 5, commi 11-*ter* e 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento, ovvero ad essere comunque gestiti, deve essere accompagnato da un documento contenente le informazioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il documento deve essere redatto e conservato con le modalità indicate nel citato articolo 193.

2. Ai fini del trasporto dei materiali di dragaggio, le caratteristiche di idoneità delle navi o dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali ed internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono, altresì, atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività».

---

**8.0.200**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

L'art. 1-*quinquies* del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 convertito in legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*quinquies*. – (*Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei comuni*). – 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche di grandi dimensioni con potenze non inferiori a 500 MW elettrici, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. Restano comunque esclusi dalla speciale disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli impianti di microgenerazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento"».

---

**8.0.201**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7% al 50%».

---

**8.0.202**

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, salute e politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

---